GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — SABATO 7 DICEMBRE — NUM. 290

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 17 novembre 1889:

A commendatore:

Di Castromediano duca Sigismondo.

Cugini cav. Giovanni, tenente colonnello del Genio, reggente la Direzione dei Lavori militari marittimi a Taranto.

Antonelli conte Pietro.

A cavaliere:

De Simone cav. Enrico, direttore dell'Ospizio « Garibaldi » in Lecce.

Lattanzio comm. Francesco, deputato provinciale di Bari.

Capriati cav. Enrico, tesoriere provinciale di Bari.

Pispico cav. Tommaso, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Lecce.

Vigoni Pippo, assessore municipale di Milano.

Salimbeni conte Augusto.

Galleani d'Agliano cav. Enrico, capitano di corvetta.

Bruno sacerdote D. Timoteo, pievano della parrocchia di S. Egidio di Rubiana (Susa).

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Moto-proprio

Con decreti del 17 novembre 1889:

A gran croce decorato del gran cordone:

Cova barone comm. avv. Luigi, già primo ufficiale del Gran Magistero Mauriziano, vice cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, ora consigliere onorario degli Ordini stessi.

A grand'uffiziale:

Brunetti comm. avv. Gaetano, presidente del Consiglio provinciale di Lecce.

Tamborino comm. Achille, senatore del Regno, consigliere provinciale di Lecce.

Schiavoni Carissimo comm. Nicola, senatore del Regno.

Daniele-Vasta comm. Gio. Battista, prefetto della provincia di Lecce.

A commendatore:

Panzera cav. Giuseppe, sindaco di Lecce.

Martini cav. Tommaso, di Lecce.

Consiglio cav. Filomeno, sindaco di Brindisi.

Capruzzi cav. avv. Giuseppe, sindaco di Bari.

Colonna cav Giuseppe, consigliere provinciale di Lecce.

Guariglia cav. ing. Antonio, id. id.

Paladini cav. Angelantonio, presidente della Camera di commercio di Lecce.

Lopez y Royo Carlo dei duchi di Taurisano, deputato provinciale di Lecce.

D'Ayala-Valva nobile Pietro, consigliere provinciale, deputato al Parlamento.

Primiceri cav. avv. Carlo, sindaco di Taranto.

Alimena cav. avv. Francesco, deputato al Parlamento.

Antonielli monsignor Maggiorino, cappellano e cancelliere della R. Cappella, canonico onorario della R. Basilica di Santa Barbara in Mantova.

Ad uffiziale:

Ferri cav. avv. Pietro, sotto prefetto del circondario di Brindisi.
Bottalico dott. Giuseppe, assessore municipale di Bari.
Boccadamo cav. dott. Luigi, consigliere provinciale di Lecce.
Daniele cav. avv. Domenico, deputato provinciale di Lecce.
Caputo cav. avv. Tommaso, id. id.
Tanzarella cav. dott. Gaetano, id. id.
Chambon cav. ing. Salvatore, direttore tecnico della Società genovese dei salvataggi marittimi « Baghino e Comp. ».
Peyrot-Arnaud cav. Arturo.
Bracco cav. Carlo Agostino, tenente colonnello, presidente del Comitato pel monumento al « Generale Bava » inauguratosi in Vercelli.
Ratti cav. Carlo Antonio, sindaco di Alpignano.

A cavaliere:

Gorgoni avv. Giovanni, assessore comunale di Lecce.
D'Elia ing. Pasquale.
Bodini avv. Nicola.
D'Arpe dott. Giuseppe Augusto.
De Raho ing. Giuseppe.
Bernardini avv. Luigi.
Abati Vincenzo, direttore dell'Ospizio « Principe Umberto » di Lecce.
Arrighi Carlo, id. dell'Ospedale di Lecce.
Maccagnani Eugenio, scultore, autore del monummento al Re Vittorio Emanuele II in Lecce.
Garzya Oronzo, proprietario in Maglie.
Crescenzi Achille, fonditore del monumento a Vittorio Emanuele II in Lecce.
Tortora Loreto, deputato provinciale di Bari.
Chieco Vito, id. id.
Tupputi marchese Riccardo, membro della Giunta provinciale di Bari.
Assenzio Giovanni, residente in Bari.
Chiaja ing. Vittorio, assessore comunale di Bari.
De Gemmis Giovachino, proprietario in Bari.
Patroni Griffi Giuseppe, sindaco di Corato.
Lamonica avv. Vitantonio, segretario del Consiglio provinciale di Bari.
Scarano avv. Giuseppe Antonio, deputato provinciale di Lecce.
Galluccio avv. Pasquale, id. id.
Leo avv. Oronzo, id. id.
Baghino Gio. Battista, capo della Società genovese dei salvataggi marittimi « Baghino e Comp. ».
Serra Fortunato, capo Palombaro.
Serra Giacomo, id. id.
Belling prof. Carlo, già precettore di S. A. R. il Duca di Genova.
Riccardi Nazzareno, pittore.
Buggio Francesco, di Santa Margherita Ligure.
Giannazzo di Pamparato cav. Enrico, di Torino.
Belli Giacomo, sotto bibliotecario della Biblioteca Vittorio Emanuele II in Roma.
Goyet dott Giovanni, d'Issime (Aosta).
Tercinod avv. Emilio, pretore a Verrés,
Porzio Francesco, scultore, autore del monumento al Generale Bava inaugurato in Vercelli.
Boër Giuseppe, sindaco di Torre Pellice.
Meille Guglielmo, dottore della Chiesa Evangelica Valdese.

Sulla proposta *del Primo segretario di S. M. pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.*

Con decreti del 17 novembre 1889:

A cavaliere:

Goffi geometra Stefano, economo di 1ª classe nei poderi dell'Ordine Mauriziano.
Franchi-Verney della Valletta cav. avv. Filiberto, segretario di 2ª classe nella Segreteria del Gran Magistero Mauriziano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6523** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 maggio 1887, n. 4795, col quale è approvato il ruolo organico del personale del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere;

Veduto il fondo stanziato al cap. 30 del bilancio del Ministero della Istruzione Pubblica per l'esercizio 1889-90;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stipendio dell'ufficiale incaricato della contabilità e del protocollo del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere è portato da lire millecinquecento a lire duemiladuecentocinquanta (L. 2250), quello del bidello da lire mille a lire millecentoventicinque (L. 1125), e quello del servente da lire ottocento a lire novecentoventicinque (L. 925).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **6524** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'organico del personale del Regio Osservatorio astronomico di Brera in Milano;

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1889-90;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stipendio dell'inserviente del predetto Osservatorio è portato da lire seicento a lire novecento (L. 900).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **6526** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1 marzo 1888, N. 5247, che ha abolito l'ufficio dei Segretari generali e determinate le attribuzioni dei Sotto Segretari di Stato;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 28 aprile 1888, N. 5391, circa le attribuzioni del Sottosegretario di Stato per la Marina;

Visti i RR. decreti 14 gennaio 1872, N. 656, 28 marzo 1875, N. 3430, 26 aprile 1875, N. 2481, 31 dicembre 1876, N. 3624, e 15 giugno 1884, N. 2484, relativi allo ordinamento del Ministero della Marina;

Visti i RR. decreti 17 luglio e 31 dicembre 1876, N. 3280 e 3613, coi quali vennero istituiti presso il Ministero della Marina un ufficio di revisione delle contabilità militari ed un ufficio centrale di sanità;

Visto il R. decreto 6 novembre 1888. N. 5764, relativo all'ufficio per la preparazione alla guerra delle forze marittime;

Visti i RR. decreti 22 agosto e 5 dicembre 1880, N. 5610, 5611 e 5742, relativi al Consiglio superiore di Marina, ed al Comitato pei disegni delle navi;

Visto il R. decreto 1 agosto 1889, N. 6349, che istituisce un Comando superiore del genio militare per i lavori della R. Marina;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della Marina consta dei seguenti *uffici principali:*

Ufficio di stato maggiore e di gabinetto,
Direzione generale del servizio militare,
Direzione generale delle costruzioni navali,
Direzione generale di artiglieria e armamenti,
Direzione generale della Marina mercantile,
Direzione del servizio idrografico,
Direzione del servizio sanitario,
Ufficio del genio militare,
Ufficio di revisione,
Ragioneria.

Art. 2.

Agli uffici suddetti sono preposti i titolari qui appresso indicati:

Ufficio di stato maggiore e di gabinetto — ufficiale ammiraglio,
Direzione generale del servizio militare — ufficiale ammiraglio,
Direzione generale delle costruzioni navali — ispettore generale, o ispettore del genio navale,
Direzione generale di artiglieria e armamenti — ufficiale ammiraglio,
Direzione generale della Marina mercantile — direttore generale civile,
Direzione del servizio idrografico — ufficiale ammiraglio,
Direzione del servizio sanitario — ispettore medico,
Ufficio del genio militare — colonnello del genio militare,
Ufficio di revisione — ispettore commissario,
Ragioneria — capo di divisione civile.

L'ufficiale ammiraglio che regge l'ufficio di stato maggiore e di gabinetto ha il titolo di *capo di stato maggiore del Ministero della Marina.*

Art. 3.

Il capo di stato maggiore, i direttori generali, il direttore del servizio idrografico, il direttore del servizio sanitario, e il capo dell'ufficio di revisione, sono *membri straordinari del Consiglio superiore di Marina*, e vengono chiamati a farne parte, con voto deliberativo, quando vi si trattano affari attinenti ai servizi che essi dirigono.

Allorchè il Consiglio delibera sopra quistioni che interessano il servizio del genio militare, il Comandante superiore di questa arma per i lavori della r. marina interviene alle sedute, nelle stesse condizioni pei membri straordinari.

Art. 4.

Tre degli ufficiali superiori di vascello, capi di divisione al Ministero, sono *membri straordinari* del *Comitato pei disegni delle navi.* Questi ufficiali devono appartenere: uno all'Ufficio di stato maggiore e di gabinetto, e gli altri due alla Direzione generale di artiglieria e armamenti.

Art. 5.

La composizione normale del *Consiglio superiore di marina* è stabilita come segue:

Un vice ammiraglio, presidente.
Due vice ammiragli, o contrammiragli, membri ordinari.
Un ispettore generale, o ispettore del genio navale, membro ordinario.
Un direttore generale civile del ministero, id. id.
Un contrammiraglio, o capitano di vascello, membro con le funzioni di segretario.

Quello dei due ufficiali ammiragli membri ordinari che è superiore in grado, o in anzianità, ha il titolo di *Vice presidente.*

Art. 6.

Un decreto ministeriale regolerà i rapporti dei Capi degli uffici principali col Ministro e col Sottosegretario di Stato, indicherà il modo nel quale gli uffici stessi devono essere suddivisi, ne determinerà le attribuzioni, e stabilirà i titolari degli *uffici secondari.*

Art. 7.

Sono soppressi l'Uffizio per la preparazione alla guerra e l'Ufficio centrale di sanità militare marittima ai quali si riferiscono i RR. decreti 6 novembre 1888, N. 5764, e 31 dicembre 1876, N. 3613.

È pure abrogata ogni disposizione contraria a quanto è stabilito da questo decreto, il quale andrà in vigore il 1º gennaio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1889.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 24 e 25 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;

Veduto il Nostro decreto del 2 giugno 1881;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro, di accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio conforme a deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del consigliere di Stato, comm. avv. Giuseppe Saredo, dimissionario, è nominato membro della Commissione permanente, istituita dall'art. 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), per l'abolizione del corso forzoso, il comm. prof. conte Adeodato Bonasi, deputato al Parlamento e consigliere di Stato.

Il Ministro del Tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.
L. MICELI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica;

Visto l'art. 10 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 9 ottobre 1889, n. 6442;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati membri del Consiglio superiore di Sanità per un triennio i signori:

Baccelli comm. prof. Guido, deputato al Parlamento Nazionale;
Carito cav. dott. Diomede;
Corradi comm. prof. Alfonso;
Mantegazza comm. prof. Paolo, senatore del Regno;
Panizza prof. Mario, deputato al Parlamento Nazionale;
Bizozzero comm. prof. Giulio;
Moleschott comm. prof. Jacopo, senatore del Regno;
Cannizzaro comm. prof. Stanislao, senatore del Regno;
Carnelutti prof. Giovanni;
Piutti prof. Arnaldo;
Generali comm. prof. Giovanni;
Guy cav. prof. Enrico;
Nazzaui cav. prof. Ildebrando;
Nocito comm. prof. Pietro, deputato al Parlamento Nazionale;
Inghilleri comm. Calcedonio, senatore del Regno e consigliere di Stato;
Bonasi conte Adeodato, deputato al Parlamento Nazionale e consigliere di Stato.

In qualità di medico ispettore del Corpo sanitario militare è nominato a membro dello stesso Consiglio superiore di Sanità, il comm. dott. Felice Baroffio, generale medico.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto 17 novembre 1889, col quale si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di Sanità,

Visto l'ultimo periodo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1888 N. 5849 (serie 3ª), per la tutela della igiene e della Sanità pubblica;

Decreta:

Il signor Baccelli prof. comm. Guido, è nominato presidente del Consiglio superiore di Sanità;

Il signor Zambianchi dott. cav. Antonio è nominato segretario del Consiglio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1889.

Il Ministro: CRISPI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data dell'8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti, o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che i comuni di Monteleone, Romana, Maro, Bonorva e Semestene, in provincia di Sassari, sono fortemente sospetti di essere invasi dalla fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese ai comuni sopraindicati, in provincia di Sassari.

Il prefetto della provincia di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1889.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto dei 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Olmedo, in provincia di Sassari, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª) sono estese al comune di Olmedo, in provincia di Sassari.

Il Prefetto della provincia di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1889.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 5 corrente, nella stazione ferroviaria di S. Filippo, provincia di Messina, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, 5 dicembre 1889.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

È aperto un concorso pel conferimento dell'ufficio di professore di composizione nel R. Conservatorio di musica in Palermo con l'annuo stipendio di lire 3000.

1° Il concorso anzidetto avrà luogo per titoli e lavori musicali comprovanti il valore didattico del candidato.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero ed avrà diritto di chiedere ai concorrenti, ove ne sia il caso, la prova dello esame.

L'esperimento consisterà:

a) Nel comporre una fuga ad otto parti reali e due cori, di stile osservato, sul tema che sarà dato dalla Commissione seduta stante.

b) Nel comporre un periodo di musica strumentale di stile classico, giusta la tesi che sarà assegnata dalla Commissione predetta.

c) Nel fare un compito scritto sulla storia dell'arte musicale.

d) Nel dare una lezione teorico pratica innanzi la Commissione.

L'esperimento avrà luogo in quattro giorni e per i lavori scritti i candidati avranno otto ore al giorno di tempo. Nell'ultimo giorno si esporranno alla lezione teorico pratica.

2° Per essere ammessi al concorso occorre produrre regolare domanda in carta da bollo da lire 1, corredata dei seguenti documenti, cioè:

Atto di nascita;

Fede di penalità recentissima;

Certificato medico di data contemporanea alla domanda, debitamente legalizzato che attesti la buona costituzione fisica del concorrente.

Titolo originale ed autentico degli studi percorsi (diploma o licenza).

3. Non saranno ammessi a concorrere coloro che avranno meno di 25 anni di età e più d'anni 50.

4. Le domande si dovranno indirizzare al Ministero dell'Istruzione pubblica, con un'elenco di tutti gli atti e stampe annessevi e con i documenti numerati e legati in modo da evitare qualsiasi dispersione non più tardi del 31 dicembre 1889.

Roma, 6 dicembre 1889.

Il Direttore Generale
delle antichità e Belle Arti
FIORELLI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso a due posti semigratuiti vacanti nel 3° R. Educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli, che saranno conferiti per l'anno scolastico 1889-90 con l'osservanza delle norme seguenti:

1. I due posti semigratuiti vengono conferiti a figlie d'insegnanti pubblici di qualsiasi ordine.

2. La istanza di concorso dovrà essere corredata:

a) della fede di nascita della giovinetta, da cui risulti ch'essa non ha meno di anni otto nè più di dodici;

b) dell'attestato medico chirurgico, visto dalla Giunta sanitaria locale, da cui apparisca essere la richiedente di sana e robusta complessione ed atta all'ordinario regime del collegio; e di avere subito con buon esito la vaccinazione;

c) di un attestato scolastico, che dimostri com'ella abbia ricevuto la prima istruzione elementare;

d) dello estratto anagrafico della famiglia;

e) dell'atto di matrimonio legittimo dei genitori;

f) di una dichiarazione, convalidata dal sindaco del luogo di residenza, intorno alla sostanza della famiglia, agli assegni od alle pensioni de'genitori, a' sussidi graziali di figli, di cui quelli o questi siano in godimento o abbiano goduto in passato;

g) dei documenti comprovanti la condizione (punti 1 e 2), i servigi, le speciali benemerenze de'genitori.

h) di una obbligazione del padre o di chi ne fa le veci di adempiere alle condizioni prescritte dallo statuto organico e da'regolamenti per gli educatorii femminili di Napoli e del presente avviso di concorso.

3. Ogni alunna, ammessa nel collegio, dovrà pagare al suo ingresso lire 50 per le prime spese; ed ogni anno lire 36 per le spese di scuola, queste ultime in rate trimestrali anticipate.

4. Tra le fanciulle dichiarate meritevoli del posto gratuito o semigratuito, la graduatoria sarà determinata da apposito esame di concorso.

5. Le alunne, che abbiano ottenuto un posto gratuito o semigratuito, lo conservano, quando serbino condotta lodevole e facciano buoni progressi negli studi.

6. Le giovanette, che non abbiano la loro famiglia in Napoli, o che cessano di averla, dovranno indicare un'altra famiglia onesta, accetta al Consiglio direttivo dei R. educatorii femminili, alla quale possano essere al caso riconsegnate.

7. Le istanze in carta da bollo, con i documenti richiesti, dovranno essere presentate a questo Ministero non più tardi del 20 dicembre p. v. col cenno *che non saranno prese in considerazione quelle mancanti di documenti o non conformi al presente avviso.*

8. Gli aspiranti, che hanno già le loro figlie in uno dei R. educa-

tori di Napoli, sono dispensati dal presentare per queste i documenti indicati al punto 3, lettere *a*, *b*, *c*, *e*, *h*.

9. Senza pregiudizio della **disposizione, contenuta al punto 2 lettera** *b*, si avverte che la **definitiva accettazione di un'alunna dipenderà** dall'esito della visita **medica, cui devono essere sottoposte tutte** le candidate al momento della **presentazione.**

Roma, novembre 1889.

Il Ministro: P. BOSELLI.

3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887 N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alle cattedre seguenti:

Bologna — Clinica chirurgica.

Palermo — Clinica chirurgica.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 marzo 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 25 novembre 1889.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore
G. FERRANDO.

2

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esame a 10 posti di Ingegnere-allievo nel R. Corpo del Genio civile

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 luglio 1882, n 874, serie 3ª;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto il concorso per esame a n. 10 posti di ingegnere allievo nel R. Corpo del Genio civile con l'annuo stipendio di lire duemila.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incominceranno il giorno 3 febbraio 1890.

Art. 2. — Gli ingegneri che intendono sottoporsi alla prova degli esami dovranno non più tardi del 10 gennaio 1890 presentarne domanda al Segretario generale del Ministero dei lavori pubblici su carta da bollo da una lira, unendovi i seguenti documenti in forma autentica.

a) certificato del sindaco del comune d'origine, od atto di notorietà da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita comprovante che non ha oltrepassato il trentesimo anno di età al 20 novembre corrente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e correzionale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico legalizzato di costituzione fisica robusta ed esente da imperfezioni;

g) il diploma d'ingegnere civile rilasciato da una scuola d'applicazione per gli ingegneri, o da un Istituto tecnico superiore del Regno;

h) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università e presso le Scuole od Istituti sopra indicati; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti;

i) un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che il candidato ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti potranno essere anche presentati dei disegni di costruzione, purchè siano firmati da professori e vidimati dal direttore della Scuola d'applicazione o dell'Istituto tecnico superiore dal quale è uscito il concorrente.

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dovranno essere stesi su carta bollata da lire 0,50; e quelli di cui lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi al 10 gennaio 1890.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio eletto dal candidato per le comunicazioni da farsi dal Ministero.

Art. 3. — **Verranno assolutamente respinte le domande di chi siasi già presentato infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (art. 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.**

Art. 4. — **Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.**

Art. 5. — **Gli esami sono scritti ed orali e si svolgono sulle seguenti materie:**

1° — *Strade ordinarie.*

Tracciamento, redazione di progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali — Manutenzione, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2° — *Strade ferrate.*

Tracciamento, redazione di progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni — Armamento — Materiale fisso e mobile — Parte tecnica dell'esercizio — Manutenzione.

3° — *Ponti.*

Redazioni di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro per strade ordinarie e ferrovie, calcoli statici, fondazione ed esecuzione di tali manufatti.

4° — *Opere idrauliche.*

Lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione ed industriali — Derivazione e distribuzione di acque potabili — Canalizzazione delle città — Bonifiche — Opere marittime — Fari.

Redazione dei progetti, misure idrauliche, rilievi e calcoli, esecuzione delle opere.

5° — *Architettura.*

Costruzioni civili e rurali, riscaldamento ed illuminazione degli edifizi — Redazione dei progetti, calcoli statici, esecuzione delle opere — Diversi stili di architettura.

6° — *Fisica tecnica.*

Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas — Nozioni di elettro-tecnica; telegrafi, telefoni, luce elettrica.

7° — *Macchine.*

Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore, e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione delle opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche; avvertenze sull'uso di tali macchine.

8° — *Leggi e regolamenti* **sul servizio delle opere pubbliche.**

Art. 6. — **L'esame scritto sulle materie di cui all'articolo prece-**

dente consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni: nel primo i concorrenti devono risolvere il tema proposto e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dei relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell'opera, in conformità alla relazione ed agli schizzi presentati nel giorno antecedente e che vengono loro restituiti a tale effetto

Art. 7. — L'esame orale consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno dei concorrenti intorno ai progetti da esso presentati, sulle materie affini e sulle leggi e sui regolamenti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 8. — I modi in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo 1°, del regolamento 18 luglio 1889, n. 6328 (Serie 3ª).

Roma, addì 20 novembre 1889.

Il Ministro
G. Finali.

2

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esame a 3 posti di computista di 2ª classe.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 4, 13, 15 e 17 del regio decreto 9 settembre 1873 N. 1556;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esame a tre posti di computista di 2ª classe nel Ministero dei lavori pubblici con l'annuo stipendio di lire 2000, nonchè a quegli altri che potranno rendersi vacanti nella stessa classe fino a tutto il 1890.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incominceranno il giorno 20 del gennaio p. v.

Art. 2.

Chiunque intenda sottoporsi alla prova degli esami dovrà, non più tardi del 31 dicembre p., presentarne domanda al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici su carta da bollo da una lira, unendovi i seguenti documenti in forma autentica.

a) certificato del sindaco del comune d'origine, od atto di notorietà da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita da cui risulti che ha compiuto 20 anni di età e non oltrepassato il 30° al 19 gennaio 1890;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e correzionale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempiuto agli obblighi della leva;

f) il diploma di ragioniere ovvero la licenza liceale o d'Istituto tecnico;

g) e finalmente tutti quei documenti che possano attestare eventuali servizi militari e civili, studi speciali od altri titoli di merito.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dovranno essere stesi su carta bollata da lire 0,50; e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi al 31 dicembre p. v.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni da farsi dal Ministero.

Art. 3.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 4.

Per gli esami sono assegnati tre giorni; due per le prove scritte, uno per la prova orale.

In ciascun giorno delle prove scritte saranno svolti due temi entro otto ore.

L'esame orale durerà un'ora per ciascun candidato.

Art. 5.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

Esami scritti.

a) Amministrazione pubblica — Principii elementari del diritto amministrativo — Statuto fondamentale — Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni dello Stato, al centro e nelle provincie;

b) Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato secondo i principii teorici, e secondo l'ordinamento italiano;

c) Sistemi diversi per la tenuta della contabilità delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato, per le contabilità dei grandi Istituti commerciali, delle Società e dei privati — Registrazione sui giornali, sul mastro e sui libri ausiliari;

d) Aritmetica — Algebra fino all'equazione di secondo grado — Logaritmi, interessi, annuità, sconti semplici e composti;

Oltre quelli sopraindicati formeranno argomento degli

Esami orali:

e) Coltura generale — Epoche principali della storia d'Italia dopo la caduta dell'Impero romano — Geografia fisica e politica d'Italia;

f) Principii d'economia politica, di statistica, di diritto civile e di diritto commerciale;

g) Traduzione da una lingua straniera a scelta del concorrente.

Roma, 20 novembre 1889.

Il Ministro
G. Finali.

2

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE DI ROMA

Impostazione dei biglietti da visita.

Ad evitare il soverchio ingombro nelle cassette comuni di impostazione, ed a rendere più sollecita la spedizione e il recapito dei *biglietti di visita* che sogliono mandarsi in occasione delle *feste di Natale* e *Capo d'anno*, si raccomanda al pubblico di non immettere detti biglietti da visita nelle cassette comuni di impostazione, ma di consegnarli invece a mano degli Agenti postali, incaricati di riceverli sia presso l'Ufficio Centrale come presso gli Uffici succursali, avendo cura di tener divisi i biglietti da distribuirsi in Roma da quelli destinati altrove.

1

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 6 dicembre 1889

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762, 0
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 55
Vento a mezzodì . . . . . Nord fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo 10°, 2. minimo 6°, 9.

Li 6 dicembre 1889.

Europa depressione notevole Sicilia, pressione elevatissima latitudini medie e settentrionali. Sicilia 759; Mosca 786.

Italia 24 ore: barometro disceso due a sei mill. Nord al Sud, venti forti primo quadrante Italia superiore, freschi levante diverse stazioni; pioggie copiose Italia inferiore, qualche nevicata Nord. Stamane cielo nevoso stazioni appenniniche, nuvoloso coperto altrove; venti freschi forti primo quadrante continente; barometro 771 estremo Nord, depresso 759 Sicilia. Mare agitato, grosso costa Adriatica, generalmente agitato altrove.

Probabilità: venti primo quadrante specialmente Sud, cielo coperto, piovoso nevoso; Mare agitatissimo coste meridionali, generalmente agitato altrove; temperatura in diminuzione.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 6 dicembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30 pom.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

IMBRIANI parla sul processo verbale. Afferma che il Ministero vorrebbe ridurre la Camera legislativa ad un ufficio di registrazione..

PRESIDENTE lo richiama a parlare sul processo verbale.

IMBRIANI nota che parte delle attribuzioni del Parlamento è quella di poter fare interpellanze o, in più semplice modo, interrogazioni; ma il Ministero cerca di sopprimerle.

E ieri il presidente del Consiglio in modo inurbano...

PRESIDENTE dichiara che il presidente del Consiglio non usò modi inurbani.

IMBRIANI afferma che il ministro negò di rispondere per non sentirsi dire di menzognero...

PRESIDENTE richiama all'ordine l'oratore e lo invita a tornare a parlare sul processo verbale.

IMBRIANI protesta contro la parola e il modo col quale il ministro si rifiutò di rispondere.

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE conferma la Commissione che funzionò lodevolmente nella passata Sessione per l'esame delle autorizzazioni ad eccedere la sovraimposta.

Indirizzo di risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE ne dà lettura (V. Resoconto sommario di ieri).

IMBRIANI premette che, esaminando la risposta, non può a meno di esaminare il discorso della Corona, atto del quale è responsabile il Ministero, come lo è dei telegrammi in suo favore. (Commenti).

Loda anzitutto il Ministero di aver proposto l'abolizione dei dazii differenziali, ma crede che non ci si debba soffermare a questa proposta ma si debbano ridurre i dazii eccessivi recati dalla tariffa generale.

Non conviene invece col Governo che si possono dire migliorate le condizioni economiche dell'Italia.

Nè sa approvare la risposta della Commissione in quanto attribuisce tutto il rinnovamento italiano al Principe, togliendone ogni merito al popolo. Come non ammette che si possa parlare di unità intera: giacchè questa non si è per anco conseguita. Si è fatta una politica straniera contraria agli interessi, alla dignità, al dovere della Nazione; si è fatta una politica ausiliaria dell'altrui politica. Non era questa la politica sognata dai principali fattori della nostra indipendenza, Mazzini, Garibaldi, Cavour. (Commenti).

È lieto che si posino le armi in Africa; ma non approva che si dieno sussidi di fucili e di danaro a Menelik perchè continui ad opprimere il suo popolo; come noi trasciniamo nelle nostre galere gli abissini, rei d'aver amato il proprio paese.

Crede poi che il Ministero abbia violato le prerogative parlamentari avallando le cambiali del re d'Abissinia, e vorrebbe che i ministri le assumessero sopra di sè.

Su tutta l'azione del Governo in Africa deplora che la Nazione non sia stata consultata. Ma più di tutto deplora che si dicano vietate le Alpi, mentre nelle nostre terre accampa lo straniero.

Domanda, infine, perchè non sieno state proposte riforme che il Governo stima essenziali, come quella del Senato, come la indennità ai deputati, e vorrebbe che la Camera cacciasse dal seggio del potere chi non se ne mostra degno.

FERRARI LUIGI, a nome anche degli onorevoli Maffi, Fazio, Sani, Pais, Mazzoleni, Pellegrini, Diligenti, Meyer, Lagasi, Basetti, Marin, Imbriani, Caldesi, Armirotti e Garavetti, propone che in fine al periodo che segue vengano tolte le parole: di commercio.

« L'augurio della M. V. che sia per cessare la crise agricola e commerciale, onde è travagliato il paese, è pure il voto ardente della Camera intiera, lieta dell'annunzio che non sieno per chiedersi nuove imposte ai contribuenti. La Camera ritiene altresì prudente che al rifiorire dell'economia nazionale, e al conseguente miglioramento dei bilanci abbiano a concorrere il riordinamento, ormai urgente, delle funzioni del credito, e l'abolizione dei dazi differenziali intesa, per quanto dipende da noi, a tentare di render più amichevoli, e reciprocamente più utili le relazioni di commercio fra l'Italia e la Francia. »

Con quest'emendamento si dimostrerà che con la Francia non si vogliono migliorare soltanto i rapporti commerciali, ma anche i politici.

CRISPI, presidente del Consiglio, esclude che la espressione che l'on Ferrari vuole emendare abbia il significato ch'egli vi ha attribuito. I rapporti del Governo italiano con quello francese sono ora ottimi. (Bene)

Non vi ha differenza che nei rapporti commerciali. E se l'Italia stabilì dazi differenziali, lo fece dopo tre mesi che la Francia li aveva già posti a noi.

Spera che la spontanea iniziativa dell'Italia verrà assecondata e concorrerà a migliorare i rapporti d'amicizia secondo il desiderio di tutti; giacchè non v'ha italiano che non debba desiderare che le due nazioni vicine rimangano amiche. (Benissimo!).

Se occorresse chiarire questo concetto, egli non si opporrebbe a togliere la parola indicata dall'on. Ferrari. (Approvazioni).

BARAZZUOLI, relatore, si associa alle dichiarazioni del Governo, ripetendo che la frase che l'on. Ferrari vorrebbe soppressa non poteva che riferirsi a relazioni commerciali, le sole in questione, e al cui miglioramento mira il disegno di legge sui dazi differenziali. In ogni modo, pur non vedendone la necessità, non si oppone alla proposta dell'onorevole Ferrari, che lascia ottime, quali sono, le relazioni politiche fra l'Italia e la Francia.

PRESIDENTE prega l'on. Ferrari di non insistere nella sua proposta, e di prendere atto delle dichiarazioni del Governo: dappoichè se la sua proposta, ritenuta superflua, venisse respinta dalla Camera, il voto si presterebbe ad una interpretazione che è lontana dagli intendimenti della Camera stessa.

IMBRIANI si dichiara pago delle parole del presidente del Consiglio.

FERRARI LUIGI prende atto di queste dichiarazioni, e non insiste.

(*E' approvato l'indirizzo in risposta al discorso della Corona*).

PRESIDENTE estrae a sorte la Commissione che, insieme all'ufficio di Presidenza, dovrà recare a Sua Maestà l'indirizzo della Camera.

La Commissione risulta composta degli onorevoli Giampietro, Miniscalchi, Di Baucina, Caterini, Raggio, Ginori, Brunicardi e Arcoleo.

Seguita la discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

PRESIDENTE ricorda che furono ieri approvati i primi trentuno articoli.

« Art. 32. La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese d'amministrazione e di personale.

« Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta ».

NOCITO crede inutile questo articolo, e ne domanda la soppressione: e invece chiede che si pensi a provvedere la Giunta amministrativa di mezzi per esercitare efficace controllo e vigilanza sulle

amministrazione delle Opere pie Perciò propone il seguente emendamento.

« Sarà istituito presso ogni Giunta provinciale amministrativa un ragioniere od ufficio di ragioneria speciale per rivedere i conti delle Opere pie.

« Al personale delle dette ragionerie si provvederà con un diritto fisso di revisione di ogni conto non maggiore di lire 10, prelevato sul patrimonio di ogni Opera pia ».

LUCHINI O., relatore, non crede punto inutile l'articolo, in quanto è una guida per le Giunte provinciali amministrative sul modo di procedere a questo controllo. Riconosce giuste le osservazioni dell'onorevole Nocito, ma dice che, non essendo questo il momento di trattare il riordinamento del personale delle prefetture, egli può limitarsi a fare una raccomandazione al ministro, o un ordine del giorno.

NOCITO non è persuaso delle ragioni del relatore e persiste nelle sue osservazioni che crede trovino in questo articolo la loro sede opportuna.

Quindi mantiene il suo emendamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, si unisce a queste dichiarazioni.

NOCITO ritira il suo emendamento

« Art. 33. La Giunta provinciale amministrativa prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese dell'amministrazione della istituzione di beneficenza quelle verifiche o perizie che crederà necessarie al suo controllo ».

« Art. 33. Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela sarà pubblicato nel bollettino della prefettura ».

« Art. 35. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa delle quali è parola nell'art. 31 potranno essere impugnate con i seguenti rimedi:

1° Per le pronunzie delle materie indicate nella lettera *b*, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, salva sempre, ai termini dello art. 26, la competenza giudiziaria per ciò che non costituisca materia di conto finanziario;

2° Per le deliberazioni di cui alla lettera *h*, è mantenuto il ricorso al Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889;

3° Per le deliberazioni sopra tutte le altre materie, è ammesso il ricorso al Re, il quale provvederà udito il Consiglio di Stato.

L'esercizio dei detti rimedi non ha effetti sospensivi.

(L'art. 35 è approvato).

« Art. 36. Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della Giunta amministrativa saranno esercitate dal ministro dell'interno, e dai decreti del ministro è dato ricorso ai termini dell'articolo precedente.

« Anche di coteste attribuzioni il ministro dell'interno potrà far delegazione ai prefetti ».

(È approvato).

« Art. 37. Al Ministero dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni, così nei rapporti amministrativi come in relazione ai lori fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti o dei regolamenti.

(È approvato).

« Art. 38. Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato per decreto ministeriale avrà speciale mandato di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

« Le sue attribuzioni saranno stabilite nel regolamento ».

(È approvato).

« Art. 39. Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 32, spetta al prefetto di fare al Ministero le proposte che crederà necessarie ».

(E' approvato).

« Art. 40 Quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, o pregiudichi gl'interessi della medesima, ne sarà provocato lo scioglimento con decreto reale, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa del Consiglio di Stato ».

(È approvato).

« Art. 41. Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale che potrà delegarla ad uno o più dei suoi membri.

« Entro un bimestre dalla data del decreto di scioglimento il Consiglio comunale procederà alla elezione della nuova Congregazione.

« Ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un commissario, che avrà l'incarico della gestione temporanea per non più di tre mesi.

« La indennità del commissario è a carico del comune. »

LAGASI combatte la prima disposizione dell'articolo, per la quale la Giunta municipale ha affidato l'incarico di reggere l'azienda della Congregazione quando questa è sciolta; siccome membri della Giunta possono essere contemporaneamente membri della Congregazione, così può darsi che quel membro di essa che è stato causa dello scioglimento seguiti ad amministrare anche dopo che la Congregazione è sciolta.

Critica anche l'ultimo comma dell'articolo che addossa al Comune la spesa per la indennità del commissario, nel caso di duplice scioglimento della Congregazione, crede che sia ingiusto dare questo carico in tutti i casi al Comune, perchè esso non è sempre responsabile dello scioglimento.

Vorrebbe che quest'ultimo comma fosse modificato.

LUCHINI O., relatore, fa rilevare come l'articolo 41 tolga alla legge ogni carattere di autoritarismo, perchè attribuisce al comune la facoltà di nominare il commissario nel caso di scioglimento della Congregazione.

Risponde all'onorevole Lagasi che è impossibile escludere i membri delle Giunte comunali dalle Congregazioni perchè allora nei piccoli paesi sarebbe impossibile trovare chi amministri la Congregazione; la spesa del commissario è a carico del comune, solo quando sciolta una prima volta la Congregazione, la seconda Congregazione nominata dal comune si è mostrata ugualmente incapace e disonesta.

TORRACA desidererebbe che l'indennità del commissario nel caso accennato dall'onorevole relatore fosse a carico non del comune, ma dei consiglieri comunali.

LAGASI non è soddisfatto della risposta dell'on. relatore; resta il fatto che i membri della Giunta comunale possono essere rieletti a membri di una Congregazione disciolta, della quale facevano parte.

Non può associarsi poi alla proposta dell'onorevole Torraca, perchè questa rende responsabili gli individui del fatto di un corpo collettivo.

TORRACA insiste nella sua proposta modificandola, domandando che all'ultimo comma dell'articolo si aggiungano le parole « salva la rivalsa contro chi di ragione. »

LUCHINI O., relatore, fa osservare all'onorevole Lagasi che nel caso che il Consiglio comunale insista nello scegliere un cattivo amministratore, che è membro della Giunta, la Congregazione sarà nuovamente sciolta, ed il membro malversatore sarà responsabile ai termini di legge; dichiara anzi che la Commissione ad assicurare meglio questa responsabilità fa sua la proposta dell'onorevole Torraca.

LAGASI replica all'onorevole relatore e domanda che nel caso di un primo scioglimento della Congregazione, l'amministrazione di questa sia nell'intervallo affidata ad una Commissione provvisoria.

LUZI domanda anch'egli che nel caso di scioglimento il comune nomini un'amministrazione provvisoria

LUCHINI O., relatore, non può accettare le proposte degli onorevoli Lagasi e Luzi, perchè si complicherebbe troppo la legge.

LUZI insiste.

DILIGENTI trova anch'egli strano che si addossi al comune il pagamento del commissario nel caso di duplice scioglimento della Congregazione. Questo è un principio fondamentalmente nuovo nel nostro diritto pubblico.

Il Governo è forse pecuniariamente responsabile del danno che producono le persone da esso preposte a certi uffici?

LUCHINI O., relatore, insiste nel mantenere l'articolo colla sola modificazione proposta dall'onorevole Torraca.

DILIGENTI propone la soppressione dell'ultimo comma, e che si voti l'articolo per divisione.

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'art. 41.

(E' approvata).

Mette quindi ai voti l'ultimo comma del quale l'onorevole Diligenti propone la soppressione.

(Dopo prova e controprova la soppressione è respinta).

Infine mette ai voti l'aggiunta dell'onorevole Torraca.

(E' approvata, ed è pure approvato l'articolo 41 nel suo complesso).

« Art. 42. Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea resta di diritto alla Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria ».

LAZZARO non accetta il principio stabilito nell'articolo che l'amministrazione provvisoria di tutte le Opere pie nel caso di scioglimento delle loro amministrazioni spetti di diritto alle Congregazioni di carità. Alle volte queste Opere pie sono stabilimenti importantissimi, è possibile il caso che parecchie amministrazioni siano sciolte contemporaneamente, ed allora i membri della Congregazione di Carità non potranno bastare a tutto.

Questo disegno di legge segna indiscutibilmente un vero progresso sul passato, perchè è determinato il tempo per il quale deve durare l'amministrazione straordinaria di un'Opera pia, e così il patrimonio dei poveri non sarà più indefinitamente depauperato dai lunghissimi regii commissariati; però, visto che la Congregazione di carità non può bastare all'amministrazione delle grandi Opere pie, o bisogna tornare all'antico sistema dei regi commissari, riveduto e corretto come nella legge, o proporre qualche cosa di pratico o di meglio.

Domanda quindi il rinvio dell'articolo.

LUCHINI O., relatore, non trova giustificati i timori dell'onorevole Lazzaro riguardo l'insufficienza delle Congregazioni di carità; è poi nel carattere della legge che la Congregazione abbia l'amministrazione di tutte le Opere pie, che non hanno un Corpo speciale che lo regga e questo è il caso di un'Opera pia, la di cui amministrazione ordinaria sia sciolta.

LAZZARO. Teoricamente l'onorevole Luchini ha ragione, ma nella pratica no. Spesso i grandi istituti di beneficenza sono in attrito, in lite col comune, se ne possono allora affidare gl'interessi alle Congregazioni di carità nominate dal comune? Non può ora fare proposte formali, ma domanda appunto perciò che la discussione dell'articolo sia rimandata a domani.

LUCHINI O., relatore. La Commissione ha sufficientemente studiato la materia contenuta nell'articolo e non potendo derogare al principio in esso stabilito mantiene l'articolo e non accetta il rinvio.

CRISPI, presidente del Consiglio, si associa alla Commissione.

LAZZARO non insiste.

(È approvato l'art. 42).

« Art. 43. Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio dalla legge o dal regolamento, l'autorità politica potrà ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

« Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa esser dovuta dagli amministratori o dagli impiegati, si provvederà ai termini dell'art. 26. »

(È approvato).

« Art. 44. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del Consiglio di Stato.

« Nella domanda o proposta di fondazione dovrà provarsi che il nuovo istituto ha mezzi sufficienti per adempiere al suo scopo. »

(È approvato).

LUZI dice che spesso un'istituzione di beneficenza giova a parecchi comunelli contermini, in questo caso trova superfluo l'intervento della provincia.

LUCHINI O., relatore, dimostra che una modificazione nell'articolo non è necessaria

LUZI insiste.

LUCHINI, O., relatore, non accoglie alcuna proposta di modificazione.

(È approvato l'art. 44).

« Art. 45. L'autorità politica del circondario può sospendere la esecuzione di deliberazioni delle istituzioni di beneficenza che reputi contrarie alla legge. Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, potrà annullarle entro trenta giorni dalla data della loro comunicazione. Trascorso questo termine senza che l'annullamento abbia avuto luogo, la deliberazione diviene esecutoria, salve le nullità di diritto. »

(E' approvato)

« Art. 46. I prefetti e i sotto-prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della Congregazione di carità e delle altre Istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri. »

(E' approvato).

CAMBRAY-DIGNY svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 46 *bis*. Alle istituzioni di beneficenza create ed amministrate da Società o Associazioni composte esclusivamente di azionisti o soci paganti, le quali, per essere state erette in enti morali con statuti approvati, sono soggette alla presente legge, non si applicheranno le disposizioni degli articoli 10, 12, 19, 25, 27 e 28 della lettera *a*) dell'articolo 31 e degli articoli 32 e 39.

« I lasciti o le donazioni che tali Associazioni o Società abbiano conseguito o conseguano per un fine determinato avente carattere di perpetuità, dovranno esser tenuti distinti con bilancio separato. A questi lasciti o donazioni si applicheranno le disposizioni della lettera *a*) dell'articolo 31 e degli articoli 32 e 39. »

Esordisce dicendo che la legge del 1862 non ha fatto la distinzione, che l'oratore mette in luce nel suo articolo aggiuntivo; ma in quel tempo la materia delle Opere pie era meno nota, e poi allora le associazioni di beneficenza erano molto più rare e meno importanti di quello che ora non siano.

Le condizioni di fatto sono mutate e deve quindi mutare la legislazione.

Si potrà dire che appena queste associazioni acquistano la personalità giuridica e ricevono lasciti e doni, partecipano della natura delle fondazioni, e devono essere assoggettate alla stessa legge. Ma egli dimostra come tale parità di trattamento non sarebbe conforme a giustizia, ed avrebbe effetti dannosi per i poveri.

Enumera le diverse disposizioni di questa legge che egli non vorrebbe applicate alle associazioni, e ne espone i motivi. Spera che la Commissione ed il ministro accetteranno la sua aggiunta, o almeno il concetto dal quale è ispirata. (Approvazioni).

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

Comunicasi un'interpellanza del deputato Florenzano.

PRESIDENTE comunica la seguente interpellanza dell'onorevole Florenzano:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della istruzione pubblica in ordine all'esecuzione della legge 27 dicembre 1888 sull'istituto orientale di Napoli. »

CRISPI, presidente del Consiglio, informerà di questa interpellanza il suo collega.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, risponderà alla interpellanza ieri presentata dagli onorevoli Sani e Gatti-Casazza, dopo che siano svolte tutte le altre interpellanze ed interrogazioni.

SANI fa notare che la sua interpellanza ha carattere di urgenza, e lascia al Governo la responsabilità del ritardo.

La seduta termina alle 6,15.

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 7 novembre.

Presidenza del M. E. Biffi, vice-presidente.

Il S. C. prof. Giovanni Zoja legge sul *quinto ed ultimo periodo della storia del Gabinetto di anatomia umana della R. Università di Pavia*, esteso dal 1864 ad oggi, e che riguarda la direzione dello stesso prof. Zoja.

L'autore ricorda che in questi ultimi 25 anni avvenne il completo riordinamento del Museo colla sostituzione del metodo sistematico al topografico preesistente.

Espone le ragioni che consigliarono il cangiamento e accenna le principali difficoltà incontrate, il tempo e le fatiche sostenute per conseguire una tale riforma.

Presenta lo specchio delle aggiunte fatte al Museo, dal quale si rileva che in questo periodo di tempo il Gabinetto si arricchì di 1275 nuovi preparati i quali, uniti a quelli raccolti dai precedenti direttori, raggiungono il numero di 2678 pezzi che costituiscono l'attuale suppellettile scientifica, registrata, descritta e pubblicata dal Gabinetto suddetto.

Fa conoscere poi come giunse a compilare e pubblicare il nuovo catalogo, per compire il quale lavoro impiegò più di 20 anni.

Chiude questi cenni storici facendo voti perchè anche gli altri Musei simili abbiano a pubblicare i propri cataloghi, ritenendoli utili non meno all'insegnamento ed alla scienza che al lustro degli istituti.

Il segretario Ferrini presenta per l'inserzione la Nota del S. C. G. A. Maggi: *Sulla teoria dei doppi strati agenti*: il S. C Raggi, espone: *Osservazioni di un caso eccezionale, non ancora descritto, di movimento sinergico irideo.*

Il relatore osservò in donna affetta da amaurosi unilaterale per atrofia del nervo ottico che oltre ai soliti eccitamenti anche la compressione sull'occhio sano determinava il movimento pupillare sinergico.

Indaga le ragioni del fatto, riferendolo alle leggi comuni cui è sottoposto detto movimento allorchè determinato dalle eccitazioni ordinarie, ed è propenso ad ammettere che la persistenza del riflesso irideo nei casi di atrofia del nervo ottico possa giovare alla diagnosi della localizzazione della lesione a cui l'atrofia terminale può essere riportata.

Il M. E. Pietro Pavesi, a nome del S. C. straniero professore F. A. Forel dell'Accademia, presenta i risultati di *ricerche limnologiche sui laghi d'Insubria.*

Stabilisce confronti fra la temperatura, la trasparenza ed il colore dei laghi Maggiore, di Como, del Piano, di Lugano, Lucerna e Ginevra. Quanto al colore tendono più all'azzurro il Lemano, al verde-giallo il Ceresio e il laghetto del Piano; quanto alla trasparenza, l'hanno maggiore il Verbano; quanto alla temperatura i laghi insubrici appartengono in genere al tipo *tropicale*, ma quello del Piano, causa la sua poca profondità, al tipo dei *temperati*.

Il Forel chiama l'attenzione sulla congelazione totale di quest'ultimo per verificare le modalità di essa, notevoli per la sua vicinanza al Ceresio.

Terminate le letture, si procede alla nomina del segretario della classe di scienze matematiche e naturali, nella quale carica è confermato il M. E. Ferrini per il quadriennio 1889-93.

Avvertenza: *Nel riprendersi la pubblicazione, in questa* Gazzetta Ufficiale, *dei resoconti delle adunanze degli Istituti scientifici, Regie Accademie, Deputazioni di storia patria, ecc. del Regno, si pregano le segreterie degli Istituti medesimi a voler trasmettere sollecitamente e* direttamente *alla Direzione della* Gazzetta Ufficiale, *i resoconti o verbali predetti.*

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 5. — Degiac Seium e Degiac Sebhat, uniti insieme, stanno di fronte a Ras Mangascià ed Alula presso Hauzen nell'Haramat. Una battaglia è attesa. Alcune bande nostre assoldate percorrono l'Entisciò e i paesi oltre il Mareb.

RIO-JANEIRO, 5. — Il barone di Penedo, ministro del Brasile a Parigi, fu destituito in seguito ad ostilità alla repubblica.

Il barone di Itajuba, ministro del Brasile presso il governo italiano, sarà trasferito alla legazione di Londra

ZANZIBAR, 5. — Un gravissimo accidente è sopraggiunto ad Emin pascià a Bagamoyo. Stante la sua vista difettosa, Emin pascià calcolò male l'altezza della ringhiera di un balcone, perdette l'equilibrio e cadde dall'altezza di venti piedi.

Emin pascià rimase ferito: ha l'occhio destro chiuso e gli uscì del sangue dalle orecchie; si teme perciò che si tratti di ferite pericolose Il suo corpo rimase gravemente contuso.

Il chirurgo Parke, che accompagna Stanley, restò presso Emin pascià. I chirurgi tedeschi sono inquietissimi del suo stato, ma il dottore Parke spera di salvarlo.

LISBONA, 6. — L'*Alagoas* con a bordo la famiglia imperiale del Brasile è atteso qui domani.

LISBONA, 6. — Il Portogallo attenderà la costituzione definitiva del governo del Brasile per riconoscerlo prontamente.

PARIGI, 6. — Il ministro degli esteri, Spuller, ricevette stamane il cardinale Langénieux e si intrattenne seco lui sul pellegrinaggio operaio in Roma.

ZANZIBAR, 6. — Stanley ed i suoi compagni sono qui giunti stamane.

CANEA, 6. — Oggi fu solennemente proclamato il firmano imperiale portato in Creta da Ratib pascià.

Il firmano accorda amnistia politica, esclusi i condannati dalla Corte marziale, nonchè i capi promotori delle agitazioni.

Il firmano contiene in 10 articoli importanti riforme degli Statuti dell'Isola.

Le riforme concernono la nomina dei Vali e dei funzionarii amministrativi e giudiziarii, la legge elettorale politica, la percezione dei tributi e la gendarmeria.

Collo stesso firmano s'invita l'assemblea ad imporre nuove tasse per compensare la metà degli introiti doganali d'ora innanzi da devolversi all'erario e da coprire le spese d'amministrazione.

LONDRA, 6. — La risposta del Portogallo alla Nota di Lord Salysbury dimostra l'antichità dei diritti del Portogallo sui territori contestati in Africa, la loro occupazione effettiva da parte del Portogallo e gli sforzi costanti di questo contro la tratta degli schiavi.

Il *Times* nega, nondimeno, i diritti del Portogallo, che qualifica essere una storia favolosa, esorta Lord Salisbury a non prestarsi ad una simile controversia e sostiene che la dominazione del Portogallo sulla regione del Zanzibar è fittizia, all'infuori di alcuni punti del litorale.

LISBONA, 6. — Secondo informazioni ufficiali, non fu ancora consegnata a lord Salisbury la risposta del ministro degli esteri, Barros Gomes, alla Nota-protesta del governo inglese contro i decreti portoghesi del 9 novembre relativi ai possedimenti africani contestati.

LONDRA, 6 — Secondo il corrispondente del *Daily News* a Vienna, l'incidente di Vragna si è aggravato.

La Porta ricusa di richiamare il suo console.

La Serbia minaccia di ritirargli l'*exequatur*. La rottura delle relazioni diplomatiche fra i due paesi sarebbe a temersi.

LONDRA, 6. — Mons. Satolli è attualmente a Dublino e ripartirà prossimamente per Roma.

BERLINO, 6. — *Reichstag* — Si approva in terza lettura e senza alcuna modificazione il progetto di legge relativo alla Banca dell'Impero.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 6 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	96 22 1/2 96 25		— —	
RENDITA 5 0/0 2ª grida		—	—	96 17 1/2	96 17 1/2			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª grida	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			96 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			— —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 10	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			98 —	ex coup. L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiarie.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			705 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			580 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			570 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1810 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1106 —	
» » Generale	»	500	250		— —			526 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			95 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			497 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			487 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			602 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1150		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1050 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1565 1568 1570		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	250		— —			310 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	568 50 569		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			290 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			70 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			189 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			70 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —	400 410		— —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			208 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II.	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI: *Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.* 5 decembre 1889.
Consolidato 5 0/0 . . . . L. 96 158
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 988
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 957
V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 45
	Parigi	Chèques	»	»	101 25
5	Londra	90 giorni	»	»	25 22
	»	Chèques	»	»	»
-	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 dicembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Rendita 5 0/0 . . . . 95 50
» 3 0/0 . . . . 62 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prestito Rothschild 5 0/0 100 —
Obbl. Città di Roma 4 0/0 470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 503 —
Az. Ferr. Meridionali . . 692 —
» » Mediterranee . 585 —
» » » (certificati provv.) . 575 —
» Banca Nazionale . . . 1790 —
» » Romana . . . . 1100 —
» » Generale . . . 528 —
Az. Banca di Roma . . . . 750 —
» » Tiberina . . . . 95 —
» » Ind. e Comm. 490 —
» » » » (certif. provv.) 480 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 580 —
» » » Meridion. 420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888 . 1015 —
» » Acqua Marcia 1530 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 310 —
» » Generale per la Illuminazione . 72 —
» » Immobiliare . . 550 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 295 —
» » Tramway Omnib. 208 —
» » Fondiar. Italiana 80 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 255 —
» » Navigazione Generale Italiana . 415 —
» » Metallurgica Italiana . . . . 495 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 95 —
» » » Vita . . 245 —
» » Ferroviarie . . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 . . . . 485 —
» Soc. Immob. 4 0/0 205 —

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.